



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Prima Sezione Civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei Signori Magistrati:

-Dott. Giuseppe Limitone	Presidente
-Dott. Massimiliano De Giovanni	Giudice
-Dott. Giulio Borella	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 62 / 2018 R.G.C.P., avente ad oggetto:

Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.)

proposto da:

S.P.A. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., con  
sede in Via S. ..., c.f./p.iva C ..., con  
l'Avv. GREGGIO MARCO del foro di Padova,

nei confronti di:

massa dei creditori, in persona del Commissario Giudiziale, dott. Domenico  
De Rosa;

creditori dissenzienti: nessuno costituito

PREMESSO CHE

Con ricorso del 25.05.2016 la società in epigrafe proponeva ricorso per  
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 co.  
VI l.f.;

Con decreto del 10.06.2016 il Tribunale di Vicenza dichiarava ammissibile  
il ricorso e assegnava alla ricorrente termine di 60 giorni per il deposito del  
piano, poi prorogati di ulteriori 60 giorni;

In data 29.09.2018 la ricorrente presentava il piano e la proposta, che  
prevedeva la liquidazione e il realizzo di tutte le attività societarie entro 3

anni dall'omologa, con una previsione di pagamento, per i creditori chirografari, non suddivisi in classi, del 41,23%;

Con decreto 11.10.2016 il Tribunale di Vicenza dichiarava aperta la procedura e fissava udienza per l'adunanza dei creditori per il 16.02.2017;

Veniva nelle more espletata procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.f., che si concludeva con l'aggiudicazione dei due rami aziendali posti in vendita, al prezzo di euro 1.443.325,00;

L'adunanza dei creditori veniva poi differita, sia per consentire la conclusione della suddetta procedura competitiva, sia a causa dell'apertura della L.C.A. di B.P.Vi, onde consentire ai liquidatori di prendere cognizione della situazione ed esprimere consapevolmente il proprio voto;

Nelle more il C.G. depositava la propria relazione ex art. 172 l.f. in data 23.05.2017, e successivamente una integrazione in data 28.07.2017, stimando nel 25,73% la percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari;

In data 13.10.2017 infine si teneva l'adunanza dei creditori;

All'esito delle votazioni la proposta veniva approvata dal 63,70% degli aventi diritto al voto;

Veniva quindi fissata udienza per l'omologa per il 18.01.2018 e in tale data la società insisteva per l'omologa e il C.G. depositava parre favorevole;

Il Collegio si riservava;

La causa veniva rimessa in istruttoria per il deposito di memorie ex art. 101 co. 2 c.p.c., onde consentire alla ricorrente e al C.G. di prendere posizione sulla natura del concordato, se liquidatorio o con continuità, e, in caso di adesione alla prima delle due prospettive, onde dedurre in ordine alla garanzia di pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%;

Espletato l'incombente, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 22.03.2018;

Alla camera di consiglio del 29.03.2018 la causa era decisa come segue

MOTIVAZIONE

La domanda va accolta.

Il piano prevede in estrema sintesi il pagamento di tutti i creditori privilegiati, oltre alle prededuzioni, nonché il pagamento dei creditori chirografari, non suddivisi in classi, nella percentuale del 41,23% (25,73% secondo le stime del C.G.), entro il termine del tre anni dall'omologa;

L'attivo è costituito da:

immobili strumentali (Cassa e Macchine);

ramo d'azienda commerciale (Cassa);

ramo d'azienda vendita al minuto (Cassa);

ramo d'azienda vendita al minuto (Cassa);

impianti, macchinari, attrezzature;

magazzino, materie prime, semilavorati;

crediti commerciali;

ed è stimato in complessivi euro 15.166,00 dalla società (euro 12.663.689,00 dal C.G.).

Il C.G. ha espresso parere favorevole, rilevando come le condizioni previste per la realizzazione della proposta possano dirsi allo stato pienamente realizzate.

Ad avviso del Tribunale sussistono i requisiti per omologare il concordato preventivo, come proposto dalla società debitrice. Infatti, condividendo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 1521 del 23.1.2013, ritiene il Collegio che le criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale non determinano il rigetto dell'omologa in quanto riguardano la fattibilità economica del piano, che, essendo legata ad un giudizio prognostico, fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per i creditori, la cui valutazione spetta ai medesimi (che nel caso di specie va ribadito sono stati ben informati dal Commissario Giudiziale) e non al Collegio.

Rimane rimessa al Collegio solo la qualificazione del C.P. e le

conseguenti valutazioni in termini di ammissibilità e fattibilità giuridica.

Circa la qualificazione, pare non sia messo in dubbio neppure dalla ricorrente che il concordato de quo debba dirsi liquidatorio.

Infatti esso si presenta come misto, con una componente di continuità e una componente liquidatoria, quest'ultima nettamente prevalente dal punto di vista strettamente numerico, dell'attivo prodotto in favore del ceto creditorio.

Vale la pena ricordare, nella querelle apertasi all'indomani della novella del d.l. 83/2015 sulla qualificazione dei concordati misti, che il criterio quantitativo è stato sposato anche dalla riforma Rordorf, ma, anche a voler adottare il differente criterio qualitativo (in linea con la ratio della tutela della continuità aziendale, che pare trasparire dalla racc. UE 12.03.2014), nella specie le cessioni d'azienda hanno riguardato da un lato un punto vendita (un negozio) presso il centro commerciale ..., evidentemente incapace di segnare la natura del concordato, dall'altro il ramo d'azienda commerciale, comprensivo degli intangibles, ma deve ritenersi dirimente - nel senso della incapacità anche di questa cessione di segnare la natura del C.P. - la circostanza che, dei 70 dipendenti precedentemente impiegati, solo poche unità siano rimaste in forza.

Chiaro che l'accertata natura liquidatoria del concordato deve misurarsi con l'attitudine dello stesso ad assicurare ai creditori chirografari una percentuale di pagamento non inferiore al 20% dei rispettivi crediti, come vuole l'art. 160 l.f., novellato dal d.l. 83/2015.

Sotto questo profilo appare al Collegio evidente che il termine "assicurare" non possa che intendersi che come certezza che quel risultato minimo verrà raggiunto, non già tuttavia in termini di certezza oggettiva (che non potrebbe conseguirsi se non quando tutte le voci di cui si compone l'attivo fallimentare siano garantite, cauzionate o assistite da offerte irrevocabili), bensì nel senso della certezza processuale, da declinarsi secondo la regola B.A.R.D., consacrata nell'art. 533 c.p.p., al di là di ogni ragionevole dubbio

e, quindi, in termini di implausibilità dell'ipotesi alternativa (ossia che quella soglia non venga raggiunta).

Nella specie ritiene il Collegio che la certezza processuale del rispetto della soglia di pagamento del 20% possa ricavarsi non solo dal fatto che buona parte dell'attivo concordatario risulta in realtà già realizzata, ma anche dal fatto che il magazzino (che di solito costituisce una componente aleatoria) è nella specie costituito da materiali preziosi, dato il settore in cui operava la ricorrente, ossia da beni che hanno un prezzo di listino e che hanno sempre un loro mercato.

Si aggiunga che, come segnalato dal C.G., il rimborso da parte di [redacted] del finanziamento a suo tempo ricevuto dalla società oggi in concordato, pari ad euro 1.078.289,76, è stato già oggi realizzato per euro 835.211,00 (sul residuo c'è fideiussione di [redacted]); il credito commerciale di euro 351.130,00 vantato da [redacted] nei confronti della società americana [redacted], per il quale è prevista la restituzione rateale, è ad oggi già stato realizzato per euro 306.172,51.

Vi è poi una proposta irrevocabile d'acquisto del ramo d'azienda costituito da unità negoziale per la vendita al minuto di gioielli in Milano, [redacted], per il quale vi è offerta d'acquisto da parte di [redacted] Srl per euro 900 mila.

La società allega infine di aver ricevuto proposte d'acquisto anche per i beni strumentali.

E' chiaro che, in questo scenario, la componente aleatoria della liquidazione appare fortemente ridimensionata, così che non appare un fuor d'opera sostenere, come fa la ricorrente, che, anche se si verificassero degli imprevisti, l'attivo concordatario sarebbe comunque in grado di sopportare una svalutazione del 30% e ciononostante garantire il pagamento di circa il 25% dei crediti chirografari.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 180 l.fall., il Tribunale, in mancanza

di opposizioni e in presenza dell'approvazione (avvenuta con l'osservanza delle norme procedurali previste art. 177 l.fall. come già accertato dal Collegio nel decreto ex artt.177-180 l.fall. del 23.1.2015) verificata la regolarità della procedura, omologa il concordato preventivo proposto da  
s.p.a in liquidazione.

Per l'effetto il Tribunale di Vicenza:

- dispone che alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori provvederà il liquidatore giudiziale, che, ex art.182 l.fall., viene nominato, per ragioni di economia processuale nel dott. Domenico De Rosa, il quale provvederà secondo le seguenti modalità:

1) il liquidatore giudiziale dovrà tenere informato il Commissario giudiziale (che nel caso di specie coincidono), il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori (nonché ogni qualvolta debbansi concludere operazioni di particolare rilevanza) mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;

2) il liquidatore giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà tempestivamente il commissario giudiziale e il G.D. e i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.fall.;

3) il liquidatore giudiziale dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili ed immobili secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo (qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori) (applicando in quanto compatibili le modalità stabilite dagli artt. da 105 a 108 ter l.f.) in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei

creditori e del legale rappresentante della società; acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento ;

4) le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori (come stabilito dall'art. 182 l.fall.) e previo parere del Commissario Giudiziale;

5) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario ( o sul libretto) già in essere, intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

6) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato e provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori e depositate in cancelleria fallimentare. I prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura.

7) La nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori ed informativa al Giudice delegato almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza;

8) ultimate le operazioni di liquidazione, il commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziale depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.fall. e poi procederà a depositare relazione di avvenuta esecuzione del concordato;

9) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto

predisposti dal liquidatore giudiziale in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato (che procederà ordinando il deposito del progetto in cancelleria ai sensi dell'art. 110 l.fall. ) e i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

10) il liquidatore giudiziale (previo visto del Commissario giudiziale) provvederà a predisporre e depositare l'elenco dei creditori entro 90 giorni con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti. L'elenco sarà depositato presso la Cancelleria fallimentare, dandone notizia a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso al fine di dirimere le controversie.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente.

Costituisce il Comitato dei Creditori chiamando a farne parte: 1) Banca

; 2) Srl; 3) Srl.

Dichiara il decreto immediatamente esecutivo ex lege.

P . Q . M .

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologa del concordato preventivo proposto,

ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da società S.P.A.  
in liquidazione, con sede in , Via , p.iva

);

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. Giulio Borella;

dispone che la liquidazione dei beni e la ripartizione dell'attivo avvenga con le modalità esposte in motivazione;

nomina liquidatore giudiziale il dott. Domenico De Rosa;

conferma la nomina del dott. Domenico De Rosa quale Commissario giudiziale;

dispone la costituzione di un comitato dei creditori chiamando a farne parte i seguenti creditori: 1) Banca ; 2) Srl; 3) ----- Srl;


pone le spese di giudizio a carico della ricorrente;

manda alla Cancelleria perché provveda alle comunicazioni, pubblicazioni, previste dall'art.180 *l.f.m.* e a quanto di competenza mandando al Commissario Giudiziale liquidatore di darne notizia ai creditori.

Dichiara il decreto immediatamente esecutivo.


Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del *23.03.2018*

Il Giudice est.  
(dr. G. Borella)



Il Presidente

(dr. G. Samitone)



Depositato in cancelleria

oggi *05/04/18*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*D.ssa Francesca Magni*